

XIV legislatura

**A.S. 3368:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" - Emendamenti.**

Maggio 2005

n. 145

## INDICE

<b>Premessa</b> .....	pag.	1
<b>Emendamento 1.0.4 (Testo 2)</b> (Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza) .....	pag.	1
<b>Emendamento 1.0.5</b> (Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato) .....	pag.	2
<b>Emendamento 1.0.6</b> (Commissioni sanitarie) .....	pag.	8
<b>Emendamenti 3.3, 3.5, 3.6 (Testo 2)</b> (Adeguamento organici funzionari e dirigenti del Corpo forestale dello Stato) .....	pag.	10

## Premessa

Si tratta di alcuni emendamenti, di iniziativa parlamentare, al d.d.l. A.S. 3368 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45.

Si rammenta che mentre per gli analoghi emendamenti 3.3, 3.5 e 3.6 è stata redatta apposita RT, relativamente agli emendamenti 1.0.1, 1.0.5 e 1.0.6 è stata prodotta una apposita nota da parte del Ministero degli interni, successivamente asseverata dalla R.G.S.<sup>1</sup>.

### Emendamento 1.0.4 (Testo 2)

*(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza)*

Il comma 1 dispone il trasferimento degli stanziamenti 2005 destinati alla stipula di polizze assicurative per rischi di responsabilità civile ed amministrativa degli appartenenti alle Forze di polizia, di cui ai capitoli 2605 (st. prev. Interno), 1631 (st. prev. Giustizia), 2914 (st. prev. Politiche Agricole), 4860 (st. prev. Difesa), 4228 (st. prev. Economia e finanze), ai corrispondenti Fondi di Assistenza.

Nel contempo, al comma 2 si autorizza il mantenimento delle somme stanziare in bilancio nel 2004, anche se non impegnate, nel 2005 ed il loro contestuale trasferimento ai Fondi di Assistenza.

In relazione al comma 1, la citata nota del Ministero dell'interno afferma che trattasi di mero trasferimento di somme da un soggetto

---

<sup>1</sup> Si segnala che le relazioni tecniche presentate non sono conformi allo schema di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio 23 dicembre 2004, n. 22, recante "Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo".

(l'Amministrazione) ad un altro (il Fondo), senza alcuna variazione circa la destinazione prevista dalla legislazione vigente.

*Al riguardo, nulla da osservare trattandosi di mera modifica contabile-ordinamentale.*

Circa al comma 2, la nota del Ministero dell'interno propone, ad integrazione della soppressione del comma 2 ipotizzata, di apporre anche una condizione modificativa al primo comma, per cui la prevista devoluzione delle risorse ai fondi opererebbe, comunque, solo a partire dal 2005<sup>2</sup>.

*In merito al comma 2, si segnala che la norma, consentendo l'iscrizione nei residui di somme che, a legislazione vigente, dovrebbero essere già andate in economia, contravviene alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per cui si conferma che, per evitare un tale effetto, occorrerebbe sopprimere il secondo comma.*

### **Emendamento 1.0.5**

*(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato)*

Il comma 1, nel rispetto della normativa in materia di assunzioni, ridetermina i contingenti delle dotazioni organiche relativi alle qualifiche di dirigente superiore medico (da n. 8 a n. 11 unità) e di primo dirigente medico (da n. 30 a n. 37 unità) della P.S..

Il comma 2 estende anche al dirigente generale medico della P.S. l'avanzamento, anche in soprannumero, previsto per i maggiori generali (o/e di grado equiparato) dei Corpi vari delle Forze Armate al grado di tenente

---

<sup>2</sup> Al riguardo, la nota ministeriale propone di sopprimere il comma 2 dell'emendamento, con una conseguente correzione di carattere tecnico al comma 1 dello stesso, nei seguenti termini: dopo le parole: "dello stato di previsione" inserire le seguenti: "della spesa relativa all'esercizio finanziario a partire dall'anno 2005".

generale (ed equiparati) di cui all'articolo 30-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ivi prevedendosi, pertanto, con il medesimo meccanismo, anche l'accesso al livello B della dirigenza generale del ruolo medico della P.S., fermo restando che l'accesso a tale posizione non determina vacanza di unità d'organico nella qualifica immediatamente inferiore (dirigente generale liv. C).

Analogamente, il comma 3 istituisce la posizione di dirigente generale tecnico (per le funzioni di ispettore generale capo) nell'organico dei dirigenti della polizia di Stato, specificando che l'accesso a tale posizione non determina vacanza di unità in organico nella qualifica immediatamente inferiore.

Il medesimo comma 3 reca infine la copertura finanziaria dell'emendamento che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, primo periodo, si avvale, nel rispetto delle autorizzazioni ad assumere in deroga al blocco di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), della riduzione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica di vice perito tecnico, che passa da n. 1.109 a n. 1.087 unità.

La nota del Ministero dell'interno premette che, ai fini della determinazione degli oneri, vengono assunte le posizioni economiche iniziali relative alla posizione di primo dirigente e dirigente superiore, considerando il livello di anzianità media di servizio a cui si perviene a tale qualifica (e connessa posizione di anzianità), tenuto conto del fatto che l'accesso al trattamento economico dirigenziale avviene "comunque", nelle Forze di polizia, anche per anzianità.

Con riferimento alla qualifica di medico capo (primo dirigente) la nota rappresenta che l'anzianità media non supererebbe in ogni caso i 15 anni, pur tenuto conto del meccanismo dell'"abbattimento" - per cui si riduce l'anzianità utile ai fini del passaggio alle classi stipendiali superiori - previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

Pertanto, l'interessato all'avanzamento non avrebbe comunque oltre i 21 anni di servizio (15 anni anzianità + 6 anni di laurea in medicina), corrispondendo tale anzianità al trattamento iniziale di primo dirigente, integrato con l'anzianità di 2 anni di servizio. Idem per il passaggio da primo dirigente a dirigente superiore medico, per cui si renderebbe invece necessaria un'anzianità minima di servizio di 19 anni, operando in tal caso l' "abbattimento" in 25 anni.

Il Dipartimento della R.G.S. ha certificato la correttezza del computo in corrispondenza delle posizioni retributive indicate nella nota, con riferimento a quella di primo dirigente medico, a dirigente superiore medico, dirigente generale medico (liv. B), dirigente generale medico (liv. C), dirigente generale tecnico, dirigente superiore tecnico e di vice perito tecnico.

### Onere

Costo Annuo	Differenza		
Dirigente Medico		Unità	Onere complessivo
73.000		7	511.000
Dirigente Sup. Med.			Onere complessivo
94.950		3	284.850
Dirig. Gen. Med.	Differenza		
159.150 (Liv B)			
138.850 (Liv. C)	20.300	1	20.300
Dir. Gen. Tec.			
138.850			
Dir. Sup. Tecnico			
112.000	26.050	1	26.050
		<b>TOTALE</b>	<b>842.200</b>

### Copertura

Costo Annuo			
Vice perito		Unità	Economie compl.ve
39.400		22	866.800

*Al riguardo, occorre osservare che l'anzianità media, come del resto espressamente riconosciuto anche dalla nota ministeriale, potrebbe rivelarsi nei fatti superiore a quella considerata nel calcolo, per cui il margine di copertura eccedente riportato nella nota e relativo alla soppressione di 22 unità del ruolo dei periti tecnici (il quale, come indicato nell'allegato 2, determinerebbe risparmi, a regime, di 24.000 euro superiori all'onere) potrebbe di fatto non rivelarsi sufficiente ad inglobare il maggior onere effettivo (vedasi, nel dettaglio, l'all. 2 alla nota del Ministero dell'interno).*

*Prendendo atto di tale eventualità, viene infatti operata nella nota ministeriale una seconda quantificazione dell'onere relativo alle n. 3 posizioni di dirigente superiore medico che, considerando il caso che l'anzianità media risultasse in 27 anni di servizio, comprensiva dell'onere di n. 3 classi di anzianità, eleva la stima iniziale dell'onere da*

*94.950 euro a 102.600 euro annui. Ne segue la definizione di un importo complessivo del provvedimento che si rivela all'incirca pari alla copertura finanziaria.*

*Occorre segnalare che l'integrazione alla quantificazione, pur ipotizzando un'anzianità ritenuta "ampiamente superiore a quella media prevista per la promozione a dirigente superiore medico", non risolve il problema metodologico di dover considerare (correttamente), nella quantificazione dell'onere, l'ipotesi "peggiore", nel senso di procedere alla stima considerando l'anzianità massima per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore.*

*Sul punto, atteso che il problema è configurabile anche per il contingente aggiuntivo previsto per i primi dirigenti (che passa da 30 a 37 unità) - la cui posizione è raggiunta anch'essa per anzianità di servizio - sarebbe necessario acquisire una stima verificata degli oneri più dettagliata, che assuma le anzianità massime ipotizzabili ai fini dell'accesso alle posizioni di primo dirigente e di dirigente superiore medico.*

In relazione alla nomina a dirigente generale di livello B del direttore centrale di sanità della Polizia di Stato e all'istituzione della posizione di dirigente generale tecnico (presumibilmente, di livello C), la nota si limita ad esporre la finalità della norma, volta a rimuovere una disparità di trattamento con analoghe figure delle Forze Armate, estendendo alla polizia di Stato il dispositivo di cui all'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

Al fine di assicurare l'effettività della copertura, mediante la riduzione di unità dell'organico nel ruolo dei periti tecnici, la nota conclude proponendo che al comma 4 sia inserito un comma aggiuntivo in cui si affermi che "le promozioni e le nomine conseguenti all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e la riduzione della dotazione organica di cui al comma 4, non possano aver



effetto se non sono realizzate le compensazioni di cui al medesimo comma 4".

Il Dipartimento della R.G.S. ha certificato la regolarità del computo asseverando le posizioni retributive indicate per il dirigente generale medico (liv. B), il dirigente generale medico (liv. C), il dirigente generale tecnico ed dirigente superiore tecnico.

*In ordine ai profili di quantificazione riferibili ai commi 2 e 3, occorre anzitutto osservare che la promozione a dirigente generale liv. B è prevista in norma anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei dirigenti medici, circostanza in ordine alla quale, pur essendovi regolare copertura finanziaria, occorrerebbe comunque acquisire chiarimenti circa gli ipotizzabili effetti derivanti dal riassorbimento della stessa posizione, atteso che la mancata "vacanza" della posizione del dirigente generale medico implicherebbe che non vi siano più posizioni dirigenziali generali di livello C nell'organico, passandosi direttamente da posizioni dirigenziali superiori al livello generale "B".*

*Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento.*

*Inoltre, ulteriori elementi andrebbero acquisiti circa l'estensione dell'articolo 30-bis del decreto n. 490 del 1997 ai dirigenti medici e tecnici in questione, atteso che la norma in argomento dispone il passaggio automatico (anche in soprannumero) al grado di tenente generale o corrispondenti da parte però dei maggiori generali delle forze armate che abbiano maturato un anno di servizio nel ruolo, in deroga all'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto che pure prevede alla lettera, tra le fattispecie di creazione di vacanza in organico, anche "i collocamenti in soprannumero disposti per legge".*

*In relazione alla qualifica di dirigente generale tecnico, occorrerebbe avere conferma che, in assenza di specifica indicazione, il livello della posizione dirigenziale sia quello di dirigente superiore, atteso che l'attuale organico di diritto non prevede nemmeno la posizione*

*di dirigente generale (non di livello B, ma neanche di livello C) e che la posizione economica indicata nella quantificazione corrisponde al dirigente generale di livello C.*

*In ordine alla copertura finanziaria, sarebbe utile chiarire se le promozioni e le nomine di cui trattasi non possano aver comunque luogo se non all'atto della riduzione dell'organico effettivo dei Vice periti tecnici e dei periti tecnici, e, corrispondentemente, in seguito ad un'apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ritenuto che le nomine e promozioni di cui trattasi, sono in tutto assimilabili ad assunzioni in deroga al blocco di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*

### **Emendamento 1.0.6**

*(Commissioni sanitarie)*

Il comma 1-*bis* prevede che l'amministrazione della P.S. sia autorizzata alla stipula di convenzioni con le altre forze di polizia ad ordinamento civile ed il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di effettuare gli accertamenti sanitari di competenza sul proprio personale, anche mediante l'istituzione di apposite commissioni.

Il comma 2 stabilisce che, con apposito atto regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano fissate la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1.

Il comma 3 provvede a sopprimere l'articolo 165, comma 3, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

La nota del Ministero dell'interno confermerebbe l'assenza d'oneri aggiuntivi dell'emendamento, trattandosi, asseritamente, di organi collegiali già previsti dall'ordinamento vigente.

Al contrario, la nota segnala invece che le convenzioni, rendendo autonome le Forze di polizia rispetto alle commissioni mediche ospedaliere, consentirebbe un recupero di almeno il 30 per cento delle giornate perse in relazione alla temporanea inidoneità al servizio del personale in attesa della Commissione medico ospedaliera, in aggiunta alla riduzione di costi connessi (pari ad almeno 100 euro giornaliera) al riconoscimento del trattamento di missione per il tempo necessario agli accertamenti presso la commissione medico ospedaliera.

Inoltre, sarebbero da considerare le riduzioni degli oneri per i necessari accertamenti sanitari che verrebbero svolti con le attuali strutture sanitarie della polizia di Stato; per il superamento di ripetizioni negli accertamenti nei casi in cui le strutture sanitarie abbiano già provveduto ad accertare l'idoneità del dipendente; per la riduzione dei costi connessi al notevole contenzioso nel settore.

*Per i profili di interesse, occorre sottolineare che la misura, pur disponendo, la Polizia di Stato di strutture sanitarie a carattere ambulatoriale, appare suscettibile di determinare l'insorgenza di nuovi oneri, connessi alla istituzione (ed al funzionamento) delle commissioni nelle nuove funzioni ed all'adeguamento delle connesse dotazione in attrezzature/apparecchiature degli ambulatori, ciò pur considerando gli effetti di razionalizzazione che ne deriverebbero sul versante della spesa.*

## **Emendamenti 3.3, 3.5, 3.6 (Testo 2)**

*(Adeguamento organici funzionari e dirigenti del Corpo forestale dello Stato)*

L'emendamento adegua l'organigramma del Corpo forestale in corrispondenza alla creazione dei comandi regionali, incrementando le posizioni dirigenziali superiori (di n. 15 unità) ed attribuendo la qualifica di Dirigente generale al Vice capo del Corpo forestale dello Stato che svolge funzioni di coordinamento (n. 1 posizione di dir.gen. livello C, a fronte dell'attuale dirigenza superiore).

Inoltre, è attribuita al Capo del Corpo forestale la dirigenza generale di livello B (attualmente di livello C).

La copertura finanziaria, dopo la riformulazione dell'emendamento, si avvale degli accantonamenti di fondo speciale 2005/2007 a decorrere dal 2006, da cui vengono fatti anche decorrere gli avanzamenti.

La RT quantifica l'onere relativo alla posizione dirigenziale generale di livello B quale differenza tra il trattamento omnicomprensivo ad essa spettante dal C.C.N.L. e la posizione economica del dirigente generale di livello C attualmente prevista per il Capo del Corpo.

La RT reca altresì una quantificazione degli oneri corrispondenti alle n. 15 posizioni dirigenziali superiori aggiuntive, assumendo l'onere individuale pari alla differenza tra la posizione economica di primo dirigente (corrispondente alla III classe, dopo 2 anni) ed il trattamento economico spettante al dirigente superiore.

Corrispondentemente, la RT stima anche l'onere connesso alla copertura dei n. 15 posti di primo dirigente resisi disponibili, distintamente per l'aliquota destinata all'avanzamento interno (l'80% dei posti disponibili,

pari a n. 12 posizioni) e per la restante parte, messa invece a concorso riservato (il 20%, pari a 3 posizioni) secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 lette a) e b) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.

Al riguardo, il computo effettuato assume, per la prima aliquota, la differenza tra la posizione di primo dirigente dopo 2 anni di servizio, con quella di vice questore aggiunto equiparato a primo dirigente e, per la seconda, la differenza tra la posizione iniziale di primo dirigente e la corrispondente posizione iniziale di vice questore aggiunto (apicale dell'area C).

*Per i profili di quantificazione, non vi sono osservazioni.*